

Regolamento ISEE per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. dell'Ambito distrettuale n. 8 - Bassa Bresciana Occidentale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”
- art. 6, comma 4 D. L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 “Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983”
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”
- D.P.C.M. 14.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”
- D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.

- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- Sentenze del TAR Lazio, Sezione 1, del 21.02.2015, n. 2454/2015, 2458/2015, 2459/2015, confermate dalle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 29.02.2016, n. 838, 841, 842.
- Art. 2-sexies D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e dalla ricerca”
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012
- Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Statuto della Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione
- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni

CAPO I

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all’Ambito distrettuale n. 8 - Bassa Bresciana Occidentale e dell’ufficio di piano dell’Ambito territoriale.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni, in coordinamento e in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale o altre forme associative intercomunali, determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell’Ambito territoriale.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell’ambito del complesso e articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, i Comuni dell’Ambito Territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni e i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale,
 - devianza,
 - rischio per la salute e per l’integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo a esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l’ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.
6. Gli aspetti relativi alla compartecipazione mediante applicazione dell’ISEE non si applicano per le prestazioni sociali agevolate che la legge definisce come gratuite (ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013, n. 149).

Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni, in coordinamento e in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale o altre forme associative intercomunali, programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, la rete di soggetti istituzionali che si occupa della gestione e dell'offerta dei servizi sociali è composta da soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, da organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
3. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere e attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
 - perseguire omogeneità nell'erogazione di prestazioni sociali agevolate su tutto il territorio.

Articolo 4 – La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'ambito territoriale e lo stesso ambito territoriale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito distrettuale n. 8 - Bassa Bresciana Occidentale:

- a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che

disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli enti competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 – Le priorità di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. I Comuni dell'Ambito pongono particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico,
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli.
5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione e integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d) patologie terminali e croniche invalidanti;

- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psicodiagnostiche.

PARTE SECONDA
CRITERI DI ACCESSO

Articolo 7 – L’accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell’Ambito, in coordinamento e in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale o altre forme associative intercomunali, realizzano l’accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie dei Comuni dell’Ambito;
- b) orientare il cittadino all’interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 8 – Attivazione su domanda

1. L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi e ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda per le prestazioni in gestione associata a livello di Ambito, da utilizzare per l’accesso all’intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall’ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che comunica all’interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all’utilizzo dei dati personali.

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 – Attivazione d’ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d’ufficio la procedura di accesso nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;

¹ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e socio-sanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 – Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispose il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;

- b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, l'accettazione del contratto sociale da parte dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa e i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

Articolo 12 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 – Valutazione multiprofessionale socio-sanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio-sanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Agenzia di Tutela della Salute; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 14 – Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.
- d) decesso.

Articolo 15 – Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate ai sensi delle disposizioni di Legge nazionali e regionali.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell’Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall’apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all’accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 17 – Il rapporto con il cittadino

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell’azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell’Ambito ha attivo un ufficio di Servizio Sociale che garantisce l’informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza. I Comuni dell’Ambito agevolano l’accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
4. In particolare, i Comuni, in coordinamento e in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale o altre forme associative intercomunali, si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
 - contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
 - fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
 - contribuire, tramite il raccordo con l’Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.
5. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. I Comuni si impegnano a definire e adottare le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale o analoghi strumenti informativi.

Articolo 18 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

PARTE TERZA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 19 – Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, fatti salvi gli equilibri di bilancio del soggetto erogatore.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” e dalle successive modifiche e integrazioni, dai relativi provvedimenti attuativi e dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei e opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 20 – Legenda

1. Per le finalità del presente regolamento si intende per:

- ISE: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ISEE: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a

usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- “Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente regolamento si intende per:

- ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e delle successive modifiche e integrazioni in forza della normativa statale;
- ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ISEE finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 21 – Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 22 – Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 23 – Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 24 – Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge e alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 25 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 26 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) a esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi e informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di

estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 90 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 27 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito, limitatamente ai servizi e alle prestazioni in gestione associata di Ambito.
3. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito approva la struttura della compartecipazione (per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero per quota da progressione lineare) e i livelli iniziali e finali dell'ISEE per ogni intervento e servizio, limitatamente ai servizi e alle prestazioni in gestione associata di Ambito.
4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito, fatti salvi gli equilibri di bilancio propri del Comune.
5. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall'Assemblea entro il termine del nuovo Piano di Zona 2015 – 2017 (entro il termine di un anno).

Articolo 28 – Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di contribuzione
 - e) l'I.S.E.E. iniziale
 - f) l'ISEE finale;
 - g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

7. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 2, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima, sulla base dell'ISEE
- c) la contribuzione minima, sulla base dell'ISEE
- d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

Articolo 29 – Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare e amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune e adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 30 – ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

CAPO II

PARTE PRIMA
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE ASSOCIATA DI AMBITO

Articolo 31 – Gli interventi e i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi e i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito territoriale.
2. Gli interventi e i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - *Complementari* agli interventi erogati dal Comune e in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale.

Articolo 32 – Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito territoriale.
2. L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito: <http://www.fondazionebbo.it/>.

Articolo 33 – Modalità di accesso

1. Gli interventi e i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino a esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

1. Servizio di Assistenza Domiciliare

Articolo 34 – Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita,

nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì a evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie-assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Agenzia di Tutela della Salute, nonché con le attività e i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 35 – Modalità di accesso

1. La richiesta di accesso al servizio di assistenza domiciliare deve essere segnalata all'Assistente Sociale del Comune di residenza.

2. La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento dall'interessato stesso, da parenti e conoscenti o dal medico curante.

3. L'accesso al servizio è subordinato all'effettuazione di una visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale.

Articolo 36 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, con riferimento agli articoli 27 e 28 del presente regolamento, la Giunta Comunale stabilisce per il Servizio di Assistenza Domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

2. Centro Diurno Disabili

Articolo 37 – Definizione

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 38 – Modalità di accesso

L'inserimento avviene su progetto concordato con il Dipartimento competente dell'Agenzia di Tutela della Salute, con il quale sono in atto protocolli di intesa che definiscono le modalità e i rapporti economici tra Enti Gestori del servizio, Comuni e famiglie.

Articolo 39 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, l'Assemblea dei sindaci annualmente stabilisce per il Centro Diurno Disabili, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\underline{(ISEE\ utente - ISEE\ iniziale) \times contribuzione\ massima}$$

(ISEE finale – ISEE iniziale)

Ciascun Comune recepisce le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci.

2. L'Assemblea dei sindaci, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

contribuzione = contributo massimo - % ISEE nucleo/ISEE finale

3. Centro Socio-Educativo

Articolo 40 – Definizione

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura diurna polivalente a esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio-educativo e/o socio-animativo. Per la realizzazione di tali attività ci si avvale di personale qualificato e in numero idoneo: in particolare tutte le figure professionali impiegate hanno i requisiti e la professionalità richiesta per eseguire le mansioni affidate.

2. E' un servizio sociale territoriale che intende promuovere la ricerca e lo sviluppo di percorsi di integrazione all'interno di contesti normali di vita, attivando interventi mirati a favore di persone disabili che possiedono sufficienti capacità relazionali e di comunicazione.

Articolo 41 – Modalità di accesso

L'inserimento avviene su progetto concordato con il Dipartimento competente dell'Agenzia di Tutela della Salute, con il quale sono in atto protocolli di intesa che definiscono le modalità e i rapporti economici tra Enti Gestori del servizio, Comuni e famiglie.

Articolo 42 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, l'Assemblea dei sindaci annualmente stabilisce per il Centro Socio-Educativo, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. L'Assemblea dei sindaci, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

4. Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

Articolo 43 – Definizione

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale-

3. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, previa informazione del Comune di Residenza e salvo recupero dei costi eventualmente sostenuti.

Articolo 44 – Modalità di accesso

1. Il servizio è avviato su richiesta del Servizio Sociale di Base del Comune di residenza o domicilio del minore o dal Servizio Tutela Minori territorialmente competente su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

2. Il servizio sociale competente per la situazione del minore predispone uno specifico progetto di intervento concordato col Comune di residenza.

Articolo 45 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di Assistenza Domiciliare Minori, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,

- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

5. Servizio Tutela Minori

Articolo 46 – Definizione

Il Servizio Tutela Minori viene svolto da un'equipe integrata, costituita dagli Assistenti Sociali della Fondazione e da psicologi, coordinata da una figura professionalmente qualificata (Coordinatore dell'Area Minori) e si occupa di dare esecuzione ai mandati emessi dall'autorità giudiziaria a tutela dei minori che vivono in una situazione familiare che potrebbe pregiudicare la loro evoluzione. Offre:

- sostegno diretto al minore in condizioni di disagio e/o disadattamento socio-ambientale;
- sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
- coordinamento con l'Autorità Giudiziaria per la gestione dei progetti.

Articolo 47 – Modalità di attivazione

L'attivazione del Servizio Tutela Minori avviene su mandato dell'Autorità Giudiziaria competente (Procura della Repubblica c/o T.M, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario).

Nel corso della presa in carico del nucleo familiare del minore sottoposto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, il Servizio Tutela Minori può/deve attivare diverse tipologie di interventi, quali: ADM (cfr. punto 4), incontri protetti, inserimento in comunità educative minori.

Articolo 48 – Compartecipazione al costo del servizio

Il costo del Servizio Tutela Minori è a carico dei Comuni dell'Ambito n. 8.

5.1 Incontri protetti

Articolo 49 – Definizione

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore e uno o più dei suoi parenti alla presenza di un operatore professionale presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i

presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori.

Articolo 50 – Modalità di attivazione del servizio.

Il servizio è attivato dal Servizio Tutela Minori territorialmente competente su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 51 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, la **Giunta Comunale** annualmente stabilisce per gli incontri protetti, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

5.2 Comunità Educative Minori

Articolo 52 – Definizione

La Comunità Educativa Minori è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minori con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.

Articolo 53 – Modalità di attivazione del servizio.

L'inserimento del minore presso una comunità educativa minori viene effettuato dal Servizio Tutela Minori territorialmente competente su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 54 – Compartecipazione al costo del servizio

Il costo della comunità educativa minori è a carico dell'Amministrazione Comunale di riferimento in base alla normativa vigente.

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per gli incontri protetti, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

6. Assistenza educativa alunni disabili o assistenza scolastica ad personam (SAP)

Articolo 55 – Definizione

1. È un'unità di offerta rivolta agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo con problemi cognitivi – comportamentali in situazioni di disabilità certificata. La condizione di bisogno è riconosciuta dall'unità operativa di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza dell'ATS.

2. Le modalità di erogazione vengono definite in base alla lettura dei bisogni espressi dai singoli casi e con l'individuazione di un progetto educativo rivolto al minore. Il servizio svolge la propria attività fino al termine del percorso scolastico.

Articolo 56 – Modalità di accesso

Il servizio è attivato su richiesta dell'autorità scolastica competente e la necessità di questo supporto deve essere certificata da parte dell'ATS.

Articolo 57 – Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio riconosce il diritto del minore all'istruzione e pertanto non è legato ad alcuna contribuzione da parte dei beneficiari e dalla valutazione della situazione economica della famiglia dello stesso.

PARTE SECONDA
SERVIZI SPECIFICI EROGATI DA CIASCUN COMUNE

Articolo 58 - Introduzione

Si disciplinano nel seguito le modalità di accesso e compartecipazione ai sensi del DPCM 159/2013.

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Assistenza economica

Articolo 59 – Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo progetto personalizzato.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

Articolo 60 – Il contributo economico

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. La concessione del contributo economico è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.
4. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti e associazioni convenzionate con il Comune.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

1. Asilo nido

Articolo 61 – Definizione

L'asilo nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.

Articolo 62 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio avviene sulla base della disciplina stabilita dai provvedimenti amministrativi adottati da ogni singola Amministrazione Comunale.

Articolo 63 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di asilo nido, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

2. Trasporto scolastico

Articolo 64 – Definizione

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Articolo 65 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio avviene sulla base della disciplina stabilita dai provvedimenti amministrativi adottati da ogni singola Amministrazione Comunale.

Articolo 66 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di trasporto scolastico, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

Articolo 67 – Agevolazioni ed esenzioni

Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n.118.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE ANZIANE

1. Servizio pasti a domicilio

Articolo 68 – Definizione

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e a evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

Articolo 69 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio avviene sulla base della disciplina stabilita dai provvedimenti amministrativi adottati da ogni singola Amministrazione Comunale.

Articolo 70 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, con riferimento agli articoli 27 e 28 del presente Regolamento, la Giunta Comunale stabilisce per il servizio di pasti a domicilio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

contribuzione = contributo massimo - % ISEE nucleo/ISEE finale

2. Telesoccorso

Articolo 71 – Definizione

1. Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

2. Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

3. Possono accedere al servizio di telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo-relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Articolo 72 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio avviene sulla base della disciplina stabilita dai provvedimenti amministrativi adottati da ogni singola Amministrazione Comunale.

Articolo 73 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, con riferimento agli articoli 27 e 28 del presente Regolamento, la Giunta Comunale stabilisce per il servizio di telesoccorso, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
 - per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
 - ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:
contribuzione = contributo massimo - % ISEE nucleo/ISEE finale

3. Trasporto sociale

Articolo 74 – Definizione

1. È da intendersi trasporto sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
- c) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- d) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione o socializzazione;

Articolo 75 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio avviene sulla base della disciplina stabilita dai provvedimenti amministrativi adottati da ogni singola Amministrazione Comunale.

Articolo 76 – Compartecipazione al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento e dell'ISEE sulla base D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni in forza della normativa nazionale vigente, con riferimento agli articoli 27 e 28 del presente Regolamento, la Giunta Comunale stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima,
- l'ISEE iniziale,
- l'ISEE finale,

- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente,
- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi,
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione di cui al comma 1, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'ISEE;
- c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

- per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{contribuzione} = \text{contributo massimo} - \% \text{ ISEE nucleo} / \text{ISEE finale}$$

4. Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali

Articolo 77 – Definizione

Per assistenza economica per l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di coloro che accedono alla rete dei servizi socio-sanitari residenziali.

Articolo 78 – Modalità di accesso

1. La domanda può essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Ricevuta la richiesta di integrazione da parte dell'utente, di un parente diretto o dell'amministratore di sostegno/tutore, l'ufficio avvia una procedura per valutare:

- a. lo stato di bisogno dell'utente così come definito dall'art. 438 del Codice Civile;
- b. il reddito individuale complessivo, che comprenda tutte le entrate non IRPEF a qualsiasi titolo percepite (invalidità civile, accompagnamento ecc);
- c. l'ammontare del suo patrimonio mobiliare e immobiliare;
- d. l'attestazione ISEE.

2. A fronte dell'istanza scritta presentata dal cittadino, della verifica dei requisiti e successivo accoglimento della richiesta da parte del Comune, sarà sottoscritto un accordo tra i familiari e l'Ufficio Servizi Sociali al fine di definire le modalità e le rispettive quote di contribuzione.

Articolo 79 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo e semiresidenziali per persone anziane, disabili, e in situazioni di grave emarginazione

1. Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato alla copertura parziale della quota sociale della retta.

2. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato, e versata direttamente all'ospite. La quota sostenuta è calcolata tenuto conto dell'ISEE di accesso all'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepire oltre che della natura continuativi e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità godute (inclusi eventuali periodi arretrati), di cui si prevede il versamento diretto alla struttura, mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.

3. Il Comune procederà ad accordi con l'utenza, familiari e/o Amministratore di sostegno per l'utilizzo delle somme e delle eventuali compartecipazioni, prevedendo anche l'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, vincolando opportunamente il ricavato al pagamento della retta. Pertanto, qualora a fronte di una illiquidità dell'utenza si dovesse concretare un intervento integrativo da parte del Comune, questo è da intendersi quale anticipazione con conseguente titolo a rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

5. Contributo motivazionale per inserimento lavorativo

Articolo 80 – Definizione

Il Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) ha come obiettivo l'integrazione lavorativa, intesa come risorsa riabilitativa finalizzata al recupero/rinforzo dell'autonomia del soggetto in situazioni di svantaggio. Il servizio si impegna a considerare l'unicità della persona e perseguire la massima integrazione tra interventi e servizi di natura sociale, educativa, formativa.

Articolo 81 – Modalità di accesso

L'accesso al Servizio avviene sulla base della disciplina stabilita dai provvedimenti amministrativi adottati da ogni singola Amministrazione Comunale.

Articolo 82 – Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi specifici erogati da ciascun Comune in coordinamento e in collaborazione in altre forme associative intercomunali, non in gestione associata di ambito e non elencati nel seguente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati da ogni singolo Comune in coordinamento e in collaborazione in altre forme associative intercomunali.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 83 – Sviluppo del sistema informativo

Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito territoriale, ogni azione diretta a omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 84 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avverrà secondo il disposto di cui alla legge n. 675/1996 e il D. Lgs. n. 135/99.

Articolo 85 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 86 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 87 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.